



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE**  
**LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Dipartimento delle Autonomie Locali  
Servizio 5 "Ufficio Elettorale"

[dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it)  
[elettorale@regione.sicilia.it](mailto:elettorale@regione.sicilia.it)

Responsabile del Servizio 5 Ufficio Elettorale: Dott. Giovanni Corso Tel. 091 7074414

Palermo, **10 AGO. 2022**

Prot. n. **12848**

**Oggetto:** Elezione diretta del Presidente della regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022. Nomina degli scrutatori.

**Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di**  
AGRIGENTO - CALTANISSETTA  
CATANIA - ENNA – MESSINA -  
PALERMO - RAGUSA - SIRACUSA  
TRAPANI -

e, per il tramite delle Prefetture

**Ai Comuni della Sicilia**

**LORO SEDI**

**Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello di**

**CALTANISSETTA – CATANIA – MESSINA  
PALERMO –**

e p. c.

**Al Ministero dell'Interno**

**Direzione Centrale dei Servizi Elettorali**

**R O M A**

In relazione al D.P.Reg n.491 del 08 agosto 2022 pubblicato nella G.U.R.S. di mercoledì 10 agosto 2022 n° 36 parte prima, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana per il giorno 25 settembre 2022, i Comuni devono procedere alla nomina degli scrutatori per la costituzione degli uffici elettorali di sezione.

La normativa regionale di riferimento è dettata dall'art. 6 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18 che, com'è noto, ha modificato l'art. 27 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29.

Considerato che le elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione Siciliana e dell'Assemblea della Regione Siciliana si svolgeranno congiuntamente alle elezioni Politiche

per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e che l'articolo 1 co. 1 della legge regionale 04 maggio 1979 n° 74 recita: *“Qualora per lo stesso giorno vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme della Regione Siciliana, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle predette norme, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato.”* la nomina dei componenti il seggio elettorale rientra tra le procedure di natura analoga e pertanto verrà effettuata secondo quanto stabilito dalla legge 08 marzo 1989 n° 95 e dalla legge 16 maggio 1960 n° 570.

La predetta normativa statale 95/1989 all'articolo 6 recita:

*“1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:*

*a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;*

*b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;*

*c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).*

*2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.*

*3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.*

*4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.”*

Pertanto:

## **§ 1- Organo competente alla nomina e numero degli scrutatori**

L'organo competente alla nomina degli scrutatori è la Commissione elettorale comunale nelle funzioni di Ufficiale elettorale.

## **§ 2 – Requisiti richiesti e procedure stabilite per la nomina.**

*ju*

2

*f*

Gli scrutatori, nel numero di 4 (art.20 l. 570/1960) sono nominati, per ciascuna sezione del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

Gli scrutatori devono:

- a) essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo. In merito si chiarisce che il titolo di studio richiesto è riferito a quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso;
- b) non essere candidato alla elezione e non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito/moglie) di un candidato.

Al riguardo si fa inoltre presente che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con giurisprudenza costante, ha ritenuto che il divieto di cui sopra, pur essendo posto esclusivamente per gli scrutatori, non può **non** estendersi anche al presidente ed al segretario del seggio, i quali compongono, unitamente ai primi, l'Ufficio elettorale sezionale.

Per i requisiti di presidente, segretario e scrutatore di seggio si vedano le disposizioni contenute all'articolo 23 del D. P. R. 16 maggio 1950 n° 570


Si coglie l'occasione per rammentare, altresì che l'art. 28 della l.r. 29/51, prescrive che il segretario non può, in alcun caso, appartenere al medesimo nucleo familiare del Presidente del seggio, né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado.

Per quanto esposto nella lettera b) si ritiene che valga l'applicazione della normativa regionale poiché la materia della parentela e/o affinità non è trattata nella normativa nazionale.

Qualora il numero dei richiedenti sia inferiore a quello occorrente, la nomina residuale degli scrutatori verrà effettuata dalla Commissione elettorale comunale, tenendo conto che la scelta deve essere effettuata tra gli elettori del comune che siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e che non si trovino in rapporto di parentela, di affinità o di coniugio con i candidati così come illustrato in precedenza.

Circa la procedura da seguire, l'art. 27 della l.r. 29/51, così come l'art.6 della legge 95/1989 prescrive che, in mancanza di accordo unanime per le nomine, si procederà alla votazione. A tal fine, ciascun membro della Commissione voterà per un nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti. In caso di parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età.

Del procedimento osservato per la nomina dovrà essere redatto verbale contenente i nomi dei designati.



Copia del verbale sarà immediatamente inviata al Prefetto; inoltre, distinti estratti di esso, relativi alle singole sezioni del comune, dovranno essere consegnati ai rispettivi Presidenti di seggio, a norma dell'art. 22 della l.r.29/51.

### **§ 3 – Avviso ai nominati scrutatori e termine per la notifica**

L'avviso dell'avvenuta nomina deve essere notificato agli interessati entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione ( comma 3 dell'articolo 6 della l. 95/1989) e comunque, in caso di sostituzione, non oltre il terzo giorno precedente la data stabilita per le votazioni (ultimo comma dell'articolo 6 della l. 95/1989) ossia **entro il 22 settembre 2022**.

La notifica della nomina verrà effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale notificatore: infatti, data l'obbligatorietà dell'ufficio e le conseguenti sanzioni penali (art. 89 del T.U. 18 agosto 1960 n. 570) per colui che si rifiuti di assumerlo senza giustificato motivo e non si trovi presente all'atto dell'insediamento del seggio, occorre avere la certezza della tempestiva e valida notifica agli interessati.

Nel caso in cui lo scrutatore sia impossibilitato ad assumere l'incarico per gravi e giustificati motivi, la sostituzione può essere effettuata con altro nominativo individuato con le procedure di cui alla legge 95/1989 ovvero in caso di necessità e tempestività della sostituzione dall'art. 27 della l.r. 29/51.

### **§ 4 – Vicepresidenza del seggio**

L'art. 22 comma 1 della legge 16 maggio 1960 n° 570, prescrive che sia il Presidente di sezione a scegliere uno tra gli scrutatori designati ad assumere le funzioni di vicepresidente.

### **§ 5 – Nomina degli scrutatori per il seggio speciale**

Con le stesse modalità indicate ai paragrafi precedenti, deve darsi luogo alla nomina degli scrutatori per il seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136, per la raccolta del voto dei seguenti elettori: degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della rispettiva direzione sanitaria, non siano in grado di accedere alle cabine; detenuti aventi diritto al voto. A tal proposito si precisa che, qualora in un luogo di detenzione vi siano più di 500 detenuti aventi diritto al voto, possono essere istituiti più seggi speciali facenti capo, rispettivamente, all'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua (art. 9, ultimo comma, della legge n. 136/1976).

Al detto seggio, composto com'è noto da un presidente e due scrutatori, compete unicamente l'incombenza di provvedere alla raccolta del voto.

### **§ 6 – Comunicazione al Tribunale dei nominativi e degli indirizzi degli scrutatori**

Va richiamato l'obbligo dell'Amministrazione comunale di comunicare i nominativi degli scrutatori ed i relativi indirizzi al Tribunale, per gli inviti da diramare, a votazione ultimata, ai medesimi scrutatori per assistere, ove lo credano, alla apertura dei plichi contenenti le liste usate per la votazione (art. 53 l.r. 29/51 ).

## § 7 – Surrogazione degli scrutatori assenti o impediti

Come già indicato nel paragrafo 3, nel caso di impossibilità per qualche scrutatore di assumere le funzioni, dovrà essere data immediata notizia al Sindaco per la sua sostituzione.

Qualora all'indisponibilità non sia possibile rimediare con la surrogazione normale e nei casi di assenza al momento dell'insediamento del seggio, la sostituzione verrà effettuata dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, il quale ai sensi dell'art. 31 della l.r. 29/51, chiamerà a far parte dell'Ufficio, alternativamente, l'anziano e il più giovane degli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di lista ed, ovviamente, non siano candidati ovvero parenti e affini sino al secondo grado, o coniugi di candidati.

## § 8 – Preparazione degli elenchi di persone in grado di sostituire i presidenti di seggio

Poiché il vicepresidente sostituisce il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione soltanto nei casi di assenza o impedimento temporanei, successivi all'insediamento del seggio, alla normale surrogazione dei Presidenti di seggio, che non possono assumere l'ufficio, provvede di regola il Presidente della Corte di Appello, mediante la designazione di altri nominativi, con le stesse modalità fissate dall'art. 26 della l.r. 29/51.

Quando, però, l'impedimento sopravvenga in circostanze tali da non consentire la surrogazione normale, assume la Presidenza dell'Ufficio elettorale di sezione il Sindaco o un suo delegato.

In vista di tale eventualità, sarà opportuno, per ovvi motivi cautelativi, che le Amministrazioni comunali, specialmente quelle dei centri più importanti, predispongano in tempo un elenco di persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in grado di assolvere tale incarico, per poter provvedere, senza indugio, alla sostituzione dei Presidenti di seggio che non si trovassero presenti al momento dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.

## § 9 – Vigilanza da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo

Per quanto riguarda la nomina degli scrutatori, gli UU.TT.GG. Vorranno esercitare la vigilanza affinché: la Commissione elettorale comunale nelle funzioni di Ufficio elettorale sia regolarmente costituita ed in grado di funzionare; la convocazione della stessa sia indetta nei termini stabiliti dalla legge e sia preannunciata mediante la pubblicazione del manifesto; la nomina degli scrutatori venga effettuata nel rispetto delle procedure e dei termini in precedenza indicati; le nomine vengano regolarmente e tempestivamente notificate.

Il Dirigente del Servizio 5  
Ufficio Elettorale  
Giovanni Corso



Il Dirigente Generale  
Margherita Rizza